PERITI INDUSTRIALI online

martedì 31 gennaio 2017

CODICE APPALTI

Terremoto e G7, dal controllo dei requisiti ai bandi senza gara: già 38 deroghe al nuovo codice
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 31/01/2017

Nei bandi di gara i criteri ambientali minimi per la progettazione degli interventi
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 31/01/2017

Da Palazzo Spada ok al Dm Beni culturali e un'eccezione in più al divieto di appalto integrato
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 31/01/2017

SCUOLA

Mancano periti e specialisti: ancora un’assunzione su 5 è di«difficile reperimento»
www.scuola24.ilsole24ore.com del 31/01/2017

SISMA

Terremoto centro-Italia: Ulteriore delibera CdM con ulteriore stanziamento di 30 milioni
www.lavoripubblici.it del 31/01/2017

RISPARMIO ENERGETICO

Riqualificazione energetica e antisismica, i condomìni potranno costituire un fondo
www.edilportale.com del 31/01/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Stampa Chiudi

31 Gen 2017

Terremoto e G7, dal controllo dei requisiti ai bandi senza gara: già 38 deroghe al nuovo codice

Mauro Salerno

Più circoscritte per gli appalti dell'emergenza post terremoto, molto più ampie per il G7 in programma a Taormina il prossimo maggio. A dispetto dei proclami di inderogabilità del nuovo codice appalti - che la legge delega varata in Parlamento voleva tenere al riparo dalle norme-scorciatoia - la prima grande emergenza di protezione civile e il primo grande evento del 2017 si portano dietro, come da tradizione, un lungo elenco di deroghe alle procedure ordinarie per l'assegnazione degli appalti pubblici.

Sono ben 37 (su 220) gli articoli del Dlgs 50/2016 che le ordinanze di Protezione civile (in particolare le ordinanze n. 388, 394, 399 e 406) emanate dopo gli eventi sismici di agosto e ottobre permettono di by-passare. Inutile sottolineare che, se applicate con rigore, si tratta di semplificazioni indispensabili quando si tratta di mettere rapidamente al sicuro e offrire subito un riparo alle popolazioni colpite da catastrofi naturali.

Oltre alla deroga generalizzata alle norme del regolamento appalti (Dpr 207/2010) ancora in vigore, a queste eccezioni si aggiunge la deroga, additata come particolarmente ampia dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone, prevista dall'articolo 7 del decreto Sud (ora al vaglio del Parlamento) che permette di evitare i bandi di gara per l'assegnazione dei lavori legati al G7 in programma il 26 e 27 maggio.

Certo, non siamo agli 80 articoli del vecchio codice derogabili in base alle misure speciali per l'Expo di Milano. Anche se, nelle 37 scorciatoie che è possibile rintracciare nelle varie ordinanze, ci sono interventi a tutto campo sul Dlgs 50: dalla verifica dei requisiti delle imprese ai controlli sulle offerte anomale, dai requisiti dei Rup alle specifiche dei materiali, dai paletti sulle gare sottosoglia ai criteri di aggiudicazione, fino ai subappalti. In molti casi, anche grazie alla spinta dell'Anac, si è fatto lo sforzo di delimitare la portata delle misure di emergenza, indicando comunque l'obbligo di darne un'adeguata motivazione.

Quello che colpisce, però, è il fatto che a meno di 12 mesi dall'entrata in vigore di un codice che avrebbe dovuto fare piazza pulita delle norme speciali, sia già stata individuata la strada per disapplicare un buon numero di articoli della riforma. Il che la dice lunga sulla possibilità che alcune norme di principio possano resistere alla prova dei fatti.

La legge delega, sulla base del quale è stata disegnata la riforma appalti, chiedeva (alla lettera l) di immaginare una cornice ad hoc per l'assegnazione degli appalti di protezione civile, in modo da evitare la corsa alle deroghe che scatta ogni qualvolta bisogna far fronte a una calamità. Di più. In questo quadro, la legge delega si spingeva fino a chiedere «l'espersso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad

eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali». Ipotesi, queste, da inserire già nel codice.

Di fronte alla cronaca di questi ultimi mesi il piano sembra naufragato. Anche perché, con un nuovo decreto di cui si sta discutendo in questi giorni, all'orizzonte si profilano deroghe "pesanti" anche per la prima fase di ricostruzione post-terremoto. Quando l'emergenza dei primi mesi dovrebbe già essere alle spalle.

Vedremo più avanti se, come accaduto soprattutto nella gestione dei grandi eventi del passato (vedi G8 della Maddalena) la prassi delle deroghe e dei commissari si sarà portata dietro anche il consueto catalogo di irregolarità e inchieste. Sugli appalti del terremoto una garanzia in più la daranno i controlli che eserciterà l'Anac di Cantone, sulla base della «vigilanza collaborativa» inaugurata proprio sull'onda dei casi di corruzione all'Expo. Ma il progetto di disegnare un sistema capace di offrire in modo strutturale soluzioni semplificate in caso di calamità e organizzazione di manifestazioni internazionali non sembra, per ora, andato in porto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Stampa Chiudi

31 Gen 2017

Nuovo codice/3. Nei bandi di gara i criteri ambientali minimi per la progettazione degli interventi

G.La.

Arriva l'aggiornamento dei criteri ambientali per gli acquisti della pubblica amministrazione in edilizia.È questo il contenuto del decreto 11 gennaio 2017, a firma del ministro Gian Luca Galletti, appena andato in Gazzetta ufficiale (n. 23 del 28 gennaio 2017). Il testo aggiorna l'assetto dei cosiddetti «Cam», prendendo in considerazione le innovazioni tecniche e commerciali del mercato, ma soprattutto la nuova disciplina sugli appalti pubblici che, lo scorso aprile, ha cambiato di parecchio le carte in tavola. Oltre all'edilizia, nel testo si parla anche di arredi per interni e prodotti tessili.

Il capitolo sui criteri ambientali minimi per l'edilizia agisce, nella sostanza, sull'affidamento di servizi di progettazione e sui lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione di edifici. Il senso del provvedimento è che, con il nuovo sistema, si allinea il documento prodotto nel 2015 al nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016), inserendo i riferimenti agli ultimi decreti attuativi e al nuovo Conto termico, nel frattempo entrati in vigore.

La regola è che per le stazioni appaltanti italiane sono obbligatori i criteri ambientali minimi emanati dal ministero dell'Ambiente: queste dovranno inserire nei bandi di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali presenti nel documento appena pubblicato. Ma non solo. La norma prevede che i Cam siano tenuti in considerazione anche «ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

Concretamente, il documento fornisce i criteri ambientali minimi per le diverse situazioni. Quindi, per le nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici bisogna, ad esempio, considerare l'inserimento naturalistico e paesaggistico: «Il progetto di nuovi edifici, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (esempio: piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto idrogeologico etc.), deve garantire la conservazione degli habitat presenti nell'area di intervento». Ma bisogna considerare anche aspetti come la riduzione del consumo di suolo, l'approvvigionamento energetico, l'impatto sul sistema idrografico e sulla viabilità.

Il progetto dovrà includere anche il piano di manutenzione dell'opera: un programma di monitoraggio che deve comprendere anche la verifica della qualità dell'aria interna all'edificio. E dovrà dedicare un capitolo al "fine vita". Spiega il documento: «I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, devono prevedere un piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell'opera a fine vita che permetta il riutilizzo o il riciclo dei materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati». Concretamente, bisognerà presentare un elenco di tutte le parti del fabbricato che è possibile riciclare.

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

Stampa Chiudi

31 Gen 2017

Nuovo codice/2. Da Palazzo Spada ok al Dm Beni culturali e un'eccezione in più al divieto di appalto integrato

Giuseppe Latour

Il perimetro dell'appalto integrato si allarga ancora. E adesso include anche gli interventi sui beni culturali per i quali ci sia l'esigenza di integrare la progettazione durante le fasi di cantiere. È il risultato dell'interpretazione estensiva che il Consiglio di Stato ha messo a punto, combinando l'articolo 147 del Codice appalti e il nuovo regolamento attuativo in materia di beni culturali. L'interessante novità è contenuta in un parere di Palazzo Spada (n. 263 del 30 gennaio 2017) che dà via libera, con la richiesta di alcune integrazioni, al decreto del ministero dei Beni culturali realizzato in attuazione del Dlgs n. 50 del 2016.

Il decreto, composto da 28 articoli, è stato scritto dal Mibact a valle dell'articolo 146 del Codice appalti e riguarda, anzitutto, «i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione». In altre parti del Dlgs n. 50 del 2016, poi, vengono assegnati a questo provvedimento la disciplina di esecuzione e collaudo, dei livelli e dei contenuti della progettazione, dei tipi di interventi per i quali è consentita l'esecuzione dei lavori di somma urgenza. Insomma, si tratta della norma chiave in materia di beni culturali.

La linea seguita dal Governo è di continuità con il passato: «Lo schema – spiega il parere – mutua in buona parte la previgente disciplina regolamentare contenuta nel Dpr n. 207/2010». Solo su alcuni passaggi ci sono degli aggiornamenti e delle novità. In generale, il parere del Consiglio di Stato è positivo, dal momento che il decreto realizza un passo avanti verso l'obiettivo di un testo organico ed unitario per gli appalti dei beni culturali, che deve essere però ulteriormente perseguito – si legge nel parere – «attraverso l'attuazione, se non contestuale, almeno coordinata, anche di altre parti del Codice». Un esempio è l'articolo 25, in materia di istituti archeologici qualificati per le indagini archeologiche preliminari.

Nel merito Palazzo Spada sottolinea, soprattutto, l'opportunità di una disciplina ad hoc e ancora più snella per i lavori sotto i 40mila euro. L'articolo 12, infatti, regola gli appalti sotto i 150mila ma, secondo i giudici, dovrebbe prevedere una categoria specifica di requisiti per somme molto più basse di questa soglia, che non arrivano a 40mila euro. Si dovrebbe anche consentire, in queste ipotesi, che il certificato di buon esito dei lavori possa essere rilasciato, oltre che dalla Soprintendenza, anche dall'amministrazione aggiudicatrice.

Ma il passaggio più interessante del parere riguarda certamente l'articolo 14 del regolamento. Qui si affronta la questione dei livelli di progettazione, ipotizzando la possibilità di omettere, in situazioni particolari, il progetto esecutivo e di affidare i lavori sulla base del solo definitivo. Per il Consiglio di Stato si tratta di un assetto perfettamente compatibile con l'interpretazione dell'articolo 147, commi 4 e 5. Secondo i giudici, allora, «l'affidamento dei lavori relativi a beni culturali avviene, di regola, sulla base del progetto esecutivo, salvo che ricorrano quelle esigenze

di maggiore elasticità che giustificano l'integrazione della progettazione in corso d'opera e postulano, dunque, che l'appalto sia affidato sulla base del solo progetto definitivo». Tra le ipotesi di appalto integrato, dunque, va adesso inclusa anche questa. Sul punto, però, le norme contenute nel Codice, se lette insieme al decreto attuativo, non sono sufficientemente esplicite. Quindi, il parere «ritiene di segnalare al Governo l'opportunità di intervenire, con i decreti correttivi, sull'articolo 147 del Codice, rendendo più chiara la formulazione normativa».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Scuola24

Stampa articolo Chiudi

31/01/2017

Mancano periti e specialisti: ancora un’assunzione su 5 è di«difficile reperimento»

di Claudio Tucci

Passano gli anni, cambiano i governi, ma l’Italia ancora non è riuscita a trovare un “link stabile” per collegare (e bene) richieste delle aziende e competenze dei candidati. Un «mismatch» tra domanda e offerta di lavoro che continua a interessare i profili tecnici e qualificati, e che invece di regredire, segna un nuovo balzo in avanti: nei primi tre mesi dell’anno, infatti, quasi un’assunzione programmata su cinque (il 19,9%, per l’esattezza) è considerata dagli stessi imprenditori «di difficile reperimento» (nel 2016 le figure “introvabili” si attestavano al 12% del totale degli ingressi previsti).

Il mismatch

Ciò significa che ancora oggi si fa fatica a trovare ingegneri, architetti, specialisti in scienze economiche e gestionali d’impresa; ma anche periti, dirigenti, operai specializzati; e a tutti, oltre a una preparazione scolastica di qualità (che spesso “non emerge” durante le selezioni), viene richiesta, pure, un’esperienza lavorativa precedente (per due candidati su tre è considerata dai datori di lavoro «un requisito fondamentale» per l’inserimento in azienda).

La fotografia Unioncamere

A rilanciare l’urgenza di un dialogo, più stretto e proficuo, tra istruzione e mondo produttivo, sono gli ultimi dati pubblicati ieri da Unioncamere, tramite il servizio informativo Excelsior, realizzato in collaborazione con il ministero del Lavoro.

Ai primi posti, per difficile reperimento del candidato giusto, ci sono regioni come Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Liguria e Lazio (in pratica una buona fetta del Centro-Nord più industrializzato); ma, anche, in Puglia, Sicilia e Campania la percentuale di “introvabili” supera la doppia cifra.

A essere penalizzate «sono soprattutto le piccole e medie imprese impegnate, in questa fase, a introdurre elementi di innovazione per superare la crisi e ripartire - spiega l’economista del Lavoro, Carlo Dell’Aringa -. Non c’è dubbio che l’alternanza obbligatoria potrà aiutare, ma bisogna che si faccia anche nelle università. E vanno rafforzati gli Its, che stanno funzionando piuttosto bene».

La necessità di competenze adeguate

Del resto, gli imprenditori stanno cercando sempre più profili con un livello di formazione adeguato (il 41% delle assunzioni previste nel primo trimestre 2017 è rivolo a diplomati, il 17% sono laureati, il 16% candidati in possesso di qualifiche professionali). «Ciò accade perchè, sotto la spinta di Industria 4.0, la manifattura sta cambiando velocemente e c’è necessità di collaboratori in linea con i mutamenti in atto - sottolinea il vice presidente di Confindustria per il Capitale umano, Giovanni Brugnoli -. Il tema è centrale. Se non vogliamo accrescere il numero

di inoccupati è imprescindibile che scuola e università ascoltino aziende, categorie e territori, nel disegnare l’offerta didattica: con questi numeri non possiamo più permetterci una formazione slegata dalle reali necessità del mondo produttivo».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

NORMATIVA

Terremoto centro-Italia: Ulteriore delibera CdM con ulteriore stanziamento di 30 milioni

31/01/2017

Sulla Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2017 è stata pubblicata la **delibera del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017** recante "*Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese*".

Con la delibera in argomento il Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha esteso gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese.

Nella delibera è, anche, precisato che per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni si provvede nel limite di un **ulteriore stanziamento di euro 30 milioni**.

In considerazione della gravità dell'evento e dell'esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alla popolazione, **le ulteriori ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile**sono adottate per i trenta giorni successivi alla delibera in argomento.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it** © Riproduzione riservata

edilportale
il motore di ricerca dell'edilizia

NORMATIVA

Riqualificazione energetica e antisismica, i condomìni potranno costituire un fondo

di Paola Mammarella31/01/2017

Gli accantonamenti finanzieranno gradualmente gli interventi. I lavori dovranno partire entro cinque anni dalla costituzione

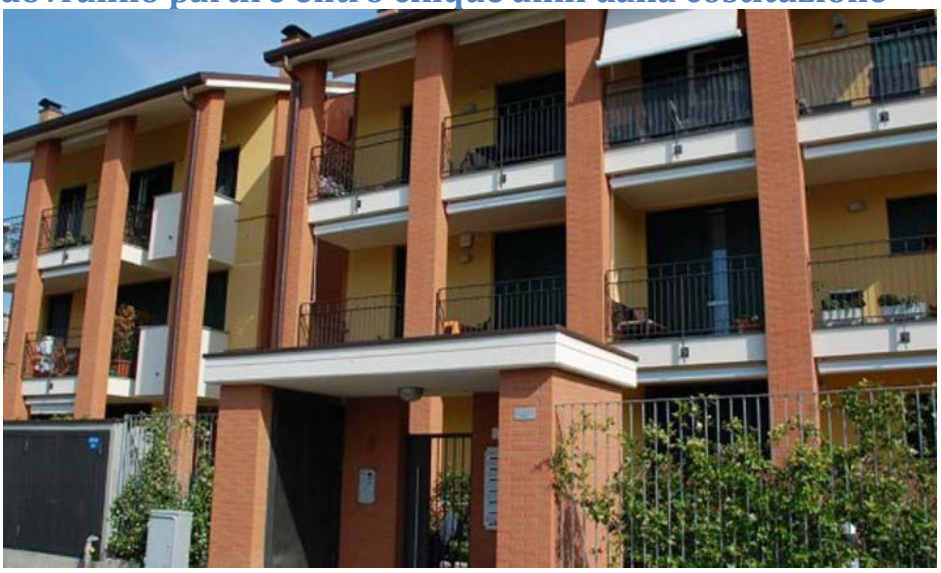

31/01/2017 – I condomìni potranno creare un fondo di accantonamento per finanziare gradualmente gli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e la messa in sicurezza antisismica. Lo prevede un nuovo **disegno di legge** all'esame della Commissione Giustizia della Camera. L'idea del disegno di legge nasce da un presupposto: è necessario che anche i condomìni possano accedere a **Ecobonus** e **Sismabonus**. Le misure, soprattutto quella molto più collaudata degli incentivi per l'efficientamento energetico, si sono dimostrate vincenti per le singole unità immobiliari, ma in Italia la maggior parte delle abitazioni si trova in condominio.

Riqualificazione energetica e antisismica in condominio

Gli interventi di **riqualificazione energetica** profonda dei condomìni sono considerati indispensabili per il miglioramento dell'efficienza degli edifici e delle singole abitazioni. Va in questa direzione il nuovo Ecobonus, che riconosce detrazioni fiscali fino al 75% per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni dei condomìni. I condomìni devono inoltre affrontare il problema della **messa in sicurezza antisismica**.

Come si legge nell'introduzione del ddl, in Italia gli edifici a destinazione d'uso residenziale sono circa 12,2 milioni su un totale di 14,5 milioni di edifici, con oltre 31 milioni di abitazioni. Di queste, oltre 15 milioni sono state costruite prima del 1974, anno in cui è stata approvata per la prima volta nel nostro Paese una normativa sismica nazionale (**Legge 64/1974**). Per tutti gli edifici, non solo per quelli realizzati prima del '74, si rende necessaria un'azione di verifica e messa in sicurezza statica. In condominio la realizzazione dei lavori si fa più problematica. La presenza di più proprietari rende meno agevole la delibera degli interventi e il pagamento delle quote dovute da ogni condomino.

Fondo di accantonamento per i condomìni

Per risolvere queste difficoltà, il disegno di legge propone che i condomìni, previa delibera dell'assemblea, possano costituire un fondo di accantonamento per finanziare gradualmente i futuri lavori di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza dello stabile. Il fondo potrà essere costituito anche per il finanziamento di **lavori non ancora deliberati** dall'assemblea condominiale. Per poter accedere alle detrazioni fiscali, sarà però necessario avviare gli interventi entro cinque anni dalla costituzione del fondo. Il fondo sarà finanziato annualmente con una quota percentuale del bilancio condominiale o con versamenti ripartiti in base ai millesimi di proprietà. La quota versata ogni anno nel fondo di accantonamento non potrà essere inferiore al 5% del rendiconto condominiale annuale. l disegno di legge è stato presentato alla Camera a novembre 2016, ma l'esame non è ancora iniziato.

© Riproduzione riservata